

" LE PRELATURE PERSONALI: ENTI ISTITUZIONALI DELLA CHIESA CATTOLICA". Conferenza tenuta a Bari dal Prof. Gaetano Lo Castro.

DARIO PATRUNO
interno per il diritto ecclesiastico e canonico
nell' Università di Bari

Il 1° aprile 1987, nell'aula magna "Aldo Moro" della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, ha avuto luogo una conferenza del Prof. Gaetano Lo Castro, ordinario di diritto canonico presso l'Università "La Sapienza" di Roma, sul tema "*Le Prelature personali : enti istituzionali della Chiesa Cattolica*".

L'insigne giurista, introdotto nel tema dal Prof. Raffaele Coppola, titolare degli insegnamenti di diritto ecclesiastico e canonico, ha esordito sottolineando la "novità" costituita dalle prelature personali e non ha mancato di puntualizzare subito la necessità di studiare l'istituto con rigoroso metodo scientifico per una sua compiuta analisi sul piano giuridico, non tralasciando tuttavia gli aspetti di vita, che l'analisi canonistica inevitabilmente comporta.

Le Prelature personali sono contemplate dal Concilio Vaticano II ed in particolare dalla *Presbiterorum Ordinis*, dove è stabilito che, per una migliore distribuzione del clero o "l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali" (P.O., n. 10), è possibile creare "peculiari diocesi o prelature personali".

Il documento conciliare individua un fine peculiare, in relazione ad una pluralità di enti operanti nella Chiesa, con il limite di fare salvi i diritti degli ordinari del luogo.

Vi sono quindi enti di natura giurisdizionale, gerarchici, organizzati non su base territoriale, ma su base personale. Emerge a tal punto evidente la problematica della concorrenza di giurisdizione : le persone, che in una diocesi aderiscono alla Prelatura, sono sottoposte alla giurisdizione del Vescovo del luogo ove risiedono e a quella del Prelato. Tuttavia la *Presbiterorum Ordinis* detta a tal proposito le direttive per risolvere il dilemma : devono essere fatti salvi i diritti degli ordinari del luogo. In quale maniera ?

Appariva al canonista sempre più necessario trovare previsioni dettagliate sull'argomento, che potessero definire sempre meglio l'oggetto della giurisdizione dei due organi operanti nella diocesi.

La *Constitutio Apostolica "Ecclesiae Sanctae"*, dell'agosto 1966, dettò una regolazione dettagliata in proposito, individuando l'organo che può istituirle (la Santa Sede) e la sua struttura costituzionale.

Essa era costituita da presbiteri del clero secolare, da un organo di governo costituito dall'Ordinario proprio e veniva regolata da statuti propri istituiti volta per volta; avrebbero potuto farne parte anche laici, celibi o sposati; venivano inoltre specificati i poteri del Prelato e ribadito il diritto degli Ordinari del luogo.

Dopo molti anni, nella regolamentazione del vigente *codex juris canonici*, veniva contemplato l'Istituto della Prelatura personale, nei canoni 294-297.

Nel 1982 fu istituita la prima, e finora unica, Prelatura: la Prelatura personale della Santa Croce *Opus Dei*.

La sua istituzione precedette di alcuni mesi la promulgazione del nuovo codice di diritto canonico.

La storia di questo ente istituzionale della Chiesa, esistente già da circa cinquant'anni, si snoda in un arco di tempo intensissimo, che trova il suo momento iniziale nel 1928 in Spagna ad opera di un sacerdote, Mons. Escrivà de Balaguer, e si irradia in un tutto il mondo.

Ottiene nel tempo vari riconoscimenti giuridici: prima come pia unione, in seguito come società di vita comune, istituto secolare, istituto di diritto pontificio, Prelatura personale con la *Constitutio Apostolica "Ut sit"* del 28/11/1982.

Mediante questa erezione l'*Opus Dei* comincia a darsi una struttura ben precisa: vengono sanciti gli statuti, in cui viene delineata la struttura, le finalità dell'ente, i modi di adesione, le peculiari norme di spiritualità, i rapporti con gli ordinari del luogo. Viene nominato il Prelato, organo di governo supremo della Prelatura.

Nella Chiesa ci si è posti, fin dall'avvento del nuovo istituto, un problema di convivenza con gli altri enti di natura istituzionale a base territoriale.

Per risolvere la complessa problematica, è necessario affrontare tre problemi: il primo concerne la natura giuridica, il secondo il carattere giurisdizionale, il terzo la sua struttura costitutiva.

Le Prelature personali sono enti di natura istituzionale. L'ente istituzionale nasce come concetto, nell'ordinamento canonico, con Sinibaldo dei Fieschi, divenuto papa col nome di Innocenzo IV e autore dei *Commentaria* ai libri di Gregorio IX. Egli individuò nell'universo giuridico "l'*institutio*", cioè l'ente istituzionale.

L'ente istituzionale allude, nell'ordinamento canonico, a fenomeni di natura oggettiva, non aventi in sé ma fuori di sé la ragione del proprio esistere. La loro esistenza deriva dal fatto di essere fondati da una volontà che sta al di fuori dell'ente stesso. Ente istituzionale è, per esempio, la Chiesa, che trae volontà direttamente da Dio. Quindi nasce per volontà dell'Autorità ecclesiastica Suprema (Sommo Pontefice).

Non si tratta di un fenomeno circoscritto allo ordinamento canonico, ma risulta diffuso nell'ambito degli altri ordinamenti civili.

Nell'ordinamento canonico assume una connotazione particolare, nella esaltazione della volontà esterna all'ente, la quale determina l'ente non solo quanto alla sua esistenza giuridica, ma anche alla sua esistenza ontologica.

Guardando il fenomeno "a parte *coetus fidelium*" non vi può essere un diritto all'istituzione dell'ente. Esiste solo un diritto dell'Autorità di istituire l'ente. Nulla esclude però che un ente istituzionale, qual'è la Prelatura personale, possa avere una dimensione relazionale. Nel fenomeno associativo è prevalente la dimensione relazionale. L'iniziativa dell'Autorità ecclesiastica assume, in quest'ultima ipotesi, natura promozionale e non fondazionale.

Per queste ragioni la Prelatura personale non è un'associazione, è un ente istituzionale, anche se il profilo istituzionale non è specifico della Prelatura.

Anche le fondazioni sono enti di natura istituzionale la cui origine deriva da una volontà privata. Diversamente da questi fenomeni, le Prelature personali presentano struttura giurisdizionale gerarchica come altri enti quali le Chiese particolari e le Diocesi, anch'essi enti di natura istituzionale con struttura gerarchica.

Quindi si tratta di enti di natura istituzionale, a dimensione giurisdizionale, ma con uno "*specificum*". Infatti la potestà del Prelato non viene esercitata solo dai presbiteri ascritti alla Prelatura, ma anche dai laici: perciò la sua funzione non si identifica con quella dei suoi organi.

La prelatura è solo l'ambito di esercizio dei poteri del Prelato. Né si può concepire la Prelatura in funzione della giurisdizione, perché così facendo si perde la corretta prospettiva per affrontare i problemi e si pongono le premesse per renderli irrisolvibili, come per esempio il problema del rapporto tra Vescovo diocesano e Prelato.

L'interrogativo dominante appare il seguente: come far convivere nello stesso territorio poteri paralleli ed eguali. La giurisdizione è in funzione della Prelatura: nel rapporto tra Prelatura e Chiesa particolare non vi è concorrenza di giurisdizione. A tal proposito si inserisce il concetto di libertà, nell'ambito del quale la Prelatura raggiunge le sue finalità.

E' questa la vera dimensione in cui deve essere analizzato il nuovo istituto. I laici, in quanto liberi *christifideles*, possono assoggettarsi per determinate finalità ad altre Autorità. Questo discorso deriva da alcune consapevolezze acquisite da parte della Prelatura personale *Opus Dei*.

La prima consiste nella constatazione che il Disegno divino non è chiuso, ma aperto; la storia della Salvezza deve svolgersi ancora ed è compito dei fedeli ricondurre l'universo a Cristo. In secondo luogo, il potere nella Chiesa ha funzione diaconale, cioè di servizio e la Santa Sede vuole rendere un particolare servizio alle Chiese particolari con l'ausilio di strutture apposite quali appunto le Prelature personali. Non deve essere mai dimenticata, né disattesa l'importanza del laicato, del *coetus fidelium*, soggetto attivo della missione per cui è stata istituita la Prelatura.

La riflessione teologico-canonica sulla presenza dei laici nella Prelatura personale accentua l'aspetto della uguaglianza dei *christifideles*, chiamati in virtù del battesimo alla santità.

I laici infatti possono assumere responsabilità apostoliche nell'*Opus Dei*. Il programma pastorale viene proposto e non imposto ai fedeli: chi permane nell'Opera lo fa perché ne ha voglia (Mons. Escrivà de Balaguer).

L'assunzione libera di responsabilità avviene mediante una *conventio*, quale atto di adesione, con il quale il fedele aderisce alla Prelatura.

Questa speciale forma di collaborazione, definita dal codice di diritto canonico "cooperazione organica" (can. 296), è un atto di autonomia privata con conseguenze giuridiche di natura pubblica.

Quindi l'atto costituisce l'espressione della libertà di scelta e di autodeterminazione della persona e non è un *unicum* nel diritto canonico. Infatti vi sono altri atti, quali l'iscrizione ad altra Chiesa rituale (can. 112) o di adesione ad altra diocesi diversa da quella di appartenenza, per il diacono promovendo a

presbitero (can.1016), in cui la libertà del fedele non solo è riconosciuta ma tutelata nella sua manifestazione, perché raggiunga il fine desiderato.

La natura pubblicistica dell'adesione si ri collega alla stessa struttura pubblica della Prelatura personale voluta dalla Chiesa. Né deve essere dimenticato che l'interesse ecclesiale non può essere scisso dall'interesse individuale. Nell'ordinamento canonico si è al di là delle categorie del pubblico e del privato proprio per la specificità di questo ordinamento (Coppola), dove l'interesse soteriologico del singolo coincide con l'interesse ecclesiale, fino ad unificare, nella dimensione pregnante della "*salus animarum*", le tradizionali partizioni del diritto pubblico e del diritto privato (Baccari).

Il concetto di libertà non ha come immediato corollario quello di autonomia dalla diocesi di appartenenza, in quanto l'opera del fedele laico, incardinato nella Prelatura, deve essere in stretta comunione con il Vescovo diocesano. Pur essendo, infatti, nella Prelatura *Opus Dei*, la giurisdizione mista, cioè esercitata su materie diverse, ricade sulle stesse persone ed il laico deve essere sottoposto all'una o all'altra a seconda dell'azione da compiere, consapavole che la finalità dell'*Opus Dei* è la filiazione divina, vissuta da Cristo con somma perfezione e carità.

Per passare dalla consapevolezza di essere figlio di Dio e fratello minore di Cristo alla realizzazione della filiazione divina, è necessaria la programmazione. Poiché l'uomo è libero, tale programmazione non funziona automaticamente, ma richiede di essere scelta e voluta come cammino d'amore.

Il cammino deve essere svolto con l'ausilio costante dell'assistente spirituale, il Prelato nella specie, il quale ha giurisdizione unicamente in materia spirituale e per le finalità che la Prelatura persegue. Di conseguenza i fedeli laici sono liberi di avere posizioni personali differenti in campo sociale, politico, economico, non coinvolgendo in alcun modo la Prelatura in queste attività, ma impegnando unicamente la propria persona.

Persino i non cristiani possono aderire alla Prelatura personale *Opus Dei*, ciò per sottolineare la notevole apertura ed il carattere peculiare di questa struttura, che offre un servizio a tutto il genere umano.

L'Autorità ecclesiastica, a riprova della fiducia con la quale guarda a questi doni dello Spirito Santo, creerà di sua iniziativa specifiche categorie di Prelature personali, che sorgeranno in relazione alle innumerevoli esigenze della Chiesa e per specifiche categorie di soggetti, quali ad esempio esuli, emigranti ecc..

Recentemente l'Autorità ecclesiastica ha riorganizzato un antico istituto del diritto canonico, qual'era il vicariato castrense, trasformandolo in Ordinariato militare. La Costituzione Apostolica *Spirituali Militum Curae* contiene le linee di sviluppo di un'azione pastorale specifica, all'interno di un *coetus fidelium* particolarissimo qual'è la porzione del popolo di Dio, che volontariamente o perché chiamata per un tempo determinato, faccia parte delle forze armate e in ragione di ciò abbia bisogno di una concreta e specifica forma di assistenza pastorale. Le norme dettate nella Costituzione Apostolica testé citata hanno un carattere generale, valido per tutti gli Ordinariati militari e vanno completati con gli statuti emanati dalla Santa Sede per ciascun Ordinariato.

Pur essendo rivolte ad un *coetus fidelium*, tali norme non configurano tuttavia una Prelatura personale, quale struttura giurisdizionale della Chiesa,

essendo gli Ordinariati peculiari circoscrizioni ecclesiastiche, assimilabili alla Diocesi.

L'impossibilità di considerare l'Ordinariato militare una Prelatura personale deriva dalla considerazione della giurisdizione, che nel primo è personale, ordinaria (tanto in foro esterno che interno), propria ma cumulativa con la giurisdizione del Vescovo ordinario, mentre nella seconda la giurisdizione è mista, cioè deve ricadere su materie diverse, come è previsto dal codice che istituzionalizza la Prelatura in relazione alle finalità pastorali e missionarie che essa persegue.

Altra specificità, da non sottovalutare e caratterizzante in maniera peculiare la Prelatura personale, è la libertà, che nella Prelatura personale risulta necessariamente molto marcata, sia nella adesione che nella permanenza, poiché è possibile uscire dalla Prelatura stessa mediante il mancato rinnovo periodico degli impegni assunti.

Nell'ordinariato militare, la condizione di partenza dalla quale si sviluppa la libertà di aderire all'Ordinariato per l'assistenza spirituale consiste nella necessità dello *status* di militare di leva o comunque di appartenente alle Forze Armate, costituente *conditio sine qua non* per l'adesione. Tuttavia la libertà permane, in quanto il fedele laico come il chierico è libero di aderire o meno all'Ordinariato.

Nella Chiesa, del resto, la libertà è il presupposto per la sottoposizione a tutte le norme del diritto canonico, nella misura in cui il soggetto accetta questo ordinamento in vista della salvezza della propria anima (can. 748 § 2).

Come espressione tipica di questa libertà, basti sottolineare la diversità di movimenti, associazioni, istituti religiosi e stati di vita, riconosciuti dall'Autorità ecclesiastica, cui il fedele può aderire.

Perfino nell'ambito del diritto ecclesiastico si sottolinea, alla luce del nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede, che la libertà religiosa deve essere tutelata sempre come bene oggettivo, lasciando da parte ogni considerazione pertinente al novero degli elementi soggettivi. Il "diritto alla libertà religiosa non riguarda più tanto l'istituzione, anche se la libertà religiosa rimane del tutto fondamentale, ma la persona umana, l'individuo nella sua libertà di coscienza" (Fumagalli Carulli).